

Protocollo
C. U. F. S. C.

- ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI -
Via Tosio, 8 - Brescia -

N. 126/80 di Prot.

Brescia, 16.10.1980

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI.

AI SIGNORI SINDACI
L O R O S E D I

Aderendo alla richiesta di alcuni Comuni, in allegato si trasmette lo schema di REGOLAMENTO per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Comunali.

Come si potrà rilevare per gli artt. 4 e 5 dello schema sono state proposte diverse versioni da adattarsi alle varie realtà locali.

Si tenga presente che in ogni Commissione dovrà essere rappresentata la minoranza.

Per tale effetto nei Comuni ove il Consiglio Comunale viene eletto con il sistema maggioritario la proporzione sarà: $2/3$ per la maggioranza ed $1/3$ per la minoranza.

Nei Comuni, invece, nei quali il Consiglio Comunale è eletto con il sistema proporzionale, la composizione delle Commissioni, dopo la determinazione del numero dei componenti, dovrà essere effettuata con il rispetto delle proporzioni.

La composizione numerica di ogni Commissione è lasciata alla discrezionalità delle singole Amministrazioni locali.

Cordialmente

IL SEGRETARIO
(Cav. Uff. Angela Regosa)

- PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI -

Il Consiglio Comunale di _____ nell'intento di far partecipare più direttamente il maggior numero di cittadini alla soluzione dei problemi della vita civica considerando il momento partecipazionistico come recupero della responsabilità degli appartenenti alle varie organizzazioni politiche, sociali ed economiche del Comune, con il presente atto deliberativo adottato in data _____ costituisce e regola le Commissioni Comunali affidando ad esse i compiti e le attribuzioni indicate nel Regolamento che fa parte integrante del presente atto.

ART. 1

Sono costituite le seguenti Commissioni Comunali:

- a) urbanistica
- b) lavori pubblici-viabilità - ambiente
- c) servizi sociali - sanità - igiene
- d) attività economiche (commercio, artigianato, industria) lavoro - occupazione
- e) pubblica istruzione
- f) sport - spettacolo - turismo - tempo libero.

ART. 2

Le Commissioni hanno carattere consultivo ed agiscono nell'ambito delle loro specifiche competenze.

Loro compito è quello della ricerca, studio, proposta e collaborazione con la Giunta.

Le Commissioni esprimono inoltre pareri non vincolanti sui piani di investimento; sui criteri di realizzazione e gestione dei servizi sociali; sugli strumenti urbanistici; sulla localizzazione di impianti di interesse sociale, scolastico, residenziale; sugli acquisti e le alienazioni di immobili.

Le Commissioni durano in carica 1 anno e comunque decadono con la decadenza del Consiglio Comunale.

I Componenti delle Commissioni sono sempre rieleggibili.

Le dimissioni da componente la Commissione devono essere rassegnate al Consiglio Comunale.

I membri surroganti i dimissionari restano in carica per tutto il tempo della durata in carica dei predecessori.

Il Consiglio Comunale può, con deliberazione motivata, sciogliere una o più Commissioni.

Per la validità della deliberazione di scioglimento delle Commissioni è richiesto l'intervento di almeno i 2/3 dei Consiglieri Comunali in carica e la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 3

Ciascuna Commissione è composta da n. _____ componenti.

La composizione è proporzionata all'entità numerica dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale.

I Componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio su designazione dei rispettivi gruppi.

Possono essere nominati a far parte delle Commissioni i Consiglieri Comunali o i cittadini aventi i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale.

ART. 4

(Si vedano le diverse versioni adattabili alle singole realtà)

ART. 5

(Si vedano le diverse versioni adattabili alle singole realtà)

ART. 6

Il Presidente, o, in caso di assenza di questi, il Vice Presidente ha il compito di coordinare l'attività della Commissione, di dirigere la discussione e di mantenere i rapporti con la Giunta.

ART. 7

Le Commissioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, con ordine del giorno scritto ed indicazione della data e dell'ora della seduta.

Copia dell'avviso deve essere trasmessa al Sindaco, il quale dovrà a richiesta fornire la documentazione inerente agli argomenti da trattare attraverso la Segreteria del Comune, alla quale compete il coordinamento del calendario delle riunioni.

ART. 8

Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

Il verbale delle sedute, redatto in forma sintetica dal Segretario della Commissione, dovrà essere sottoposto, seduta stante o nella seduta successiva, alla sua approvazione. Il verbale dovrà essere sempre sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9

Ogni Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni con esperti e con i rappresentanti di organismi e di forze sociali, economiche, sindacali, sportive e scolastiche quando ne ravvisi l'opportunità.

ART. 10

Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta quando le materie in esame riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa fra i Presidenti interessati. In questa ipotesi la Presidenza è assunta dal Presidente più anziano.

=====

./.

ART. 4 (prima versione)

Ogni Commissione elegge nel proprio seno:

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Ogni Commissione sarà presieduta dal suo Presidente. In caso di assenza o impedimento di questi le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 4 (seconda versione)

Ogni Commissione è presieduta dall'Assessore competente alla partita. Se gli Assessori interessati per le materie attribuite alle Commissioni sono più di uno, la presidenza spetta all'Assessore più anziano. L'anzianità è determinata a norma dell'art. 282 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale. La Commissione elegge nel proprio seno:

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

ART. 4 (TERZA VERSIONE)

Il Consiglio comunale elegge nei modi e nelle forme di legge il Presidente di ciascuna Commissione scegliendolo tra i componenti nominati dal Consiglio. La Commissione elegge:

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

ART. 5 (prima versione)

Partecipano di diritto a ciascuna Commissione l'Assessore o gli Assessori competenti per materia.

Il Sindaco ha facoltà di intervenire alle riunioni di tutte le Commissioni con diritto di parola.

L'articolo sopra riportato deve essere adottato quando viene applicato l'art. 4 (prima versione e terza versione)

ART. 5 (seconda versione)

Il Sindaco può intervenire alle riunioni di tutte le Commissioni con diritto di parola.

L'articolo sopra riportato dovrà essere adottato quando viene applicato l'art. 4 (seconda versione).